

Compensi sportivi art. 67.1.m del TUIR

Se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente le indennità di trasferta, sono redditi diversi i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filo-drammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.



Cassazione 2019 su lavoro sportivo

Cassazione Civile, Sez. lavoro, ordinanza n. 24365 del 30.09.2019 :

“...in un’ottica premiale della funzione sociale connessa all’attività sportiva dilettantistica, quale fattore di crescita sul piano relazionale e culturale, il legislatore ha inteso definitivamente chiarire che anche i compensi per le attività di formazione, istruzione ed assistenza ad attività sportiva dilettantistica beneficiano dell’esenzione fiscale e contributiva, senza voler limitare, come in precedenza in alcuni ambiti sostenuto, tale favor alle sole prestazioni rese in funzione di una partecipazione a gare e/o a manifestazioni sportive...”.



Sentenze 2021-2022 su lavoro sportivo

N. 41397/2021; n. 41467/2021; n. 41418/2021; n. 41419/2021; n. 41420/2021; n. 41468/2021; n. 41570/2021; n. 41729/2021; n. 175/2022 e n. 177/2022.

Ricade sul contribuente l'onere di provare i presupposti e i requisiti per godere del regime di vantaggio. Non sono soggette ad obblighi previdenziali le prestazioni contenute nei limiti monetari prefissati e relative alle dettagliate attività, a condizione che chi invoca l'esenzione dimostri la fonte del reddito, la natura sostanziale dilettantistica dell'ente erogatore, lo svolgimento della prestazione in ragione del vincolo associativo esistente tra prestatore e associazione o a società dilettantistica, **MA SOPRATTUTTO** che il soggetto percettore non svolga tale attività con carattere professionale e cioè "in corrispondenza all'arte o professione abitualmente esercitata anche se non in modo esclusivo".



Il quadro vigente al 31/12/2022

Sportivi dilettanti:

- Tuir redditi diversi art 67 comma 1 lettera m
- Importi esenti fino a €. 10.000
- Nessuna ritenuta fino €. 10.000 art 69 comma 2
- Nessun cumulo con altri redditi
- Nessuna previdenza perché redditi diversi

Sportivi professionisti:

- Legge 91/81 lavoro subordinato art 3
- Obblighi del lavoratore professionista dettati dalle singole FSN/DSA, indennità di anzianità art 4
- Trattamento pensionistico art 9
- Assoggettamento ad ENPALS poi INPS polo ex-PALS

L'inquadramento per l'anno 2023

Fino al 30/06/2023 rimane l'inquadramento vigente al 31/12/2022

Quindi il limite di esenzione rimane €. 10.000 come da slide precedente

Dal 01/07/2023 e fino al 31/12/2023 l'esenzione **ai soli fini fiscali** sale ad €. 15.000 come previsto dall'art. 36 comma 6

Vediamo cosa prevede il DECRETO LEGISLATIVO 36 del 28 febbraio 2021...



D. Lgs.vo 36 del 28 febbraio 2021

Art. 25: E' lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e **indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico**, esercita l'attivita' sportiva verso un corrispettivo.

Ricorrendone i presupposti, l'attivita' di lavoro sportivo puo' costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative.

Art. 28: Nell'area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo nella forma co.co.co. quando la durata delle prestazioni non supera le 18 ore settimanali (escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive) e le prestazioni risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle FSN/DSA/EPS.



Il volontario sportivo - art. 29

Tutti i soggetti interessati dalla riforma istituita con il D.Lgs.vo 36, possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.

Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate (vitto, alloggio, viaggio, trasporto) fuori dal comune di residenza.

Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la r.c. verso i terzi.



Adempimenti a carico delle ASD/SSDRL

Per i lavoratori sportivi fino a 5.000 euro sembrerebbe esclusa ogni tipo di comunicazione, compresa quindi la comunicazione sostitutiva al RAS in luogo della comunicazione Unilav (art. 28 comma 3 ultima frase).

Per il lavoratori sportivi da 5.000 a 15.000 euro va effettuata una comunicazione sostitutiva al RAS, saranno così assolti i doveri comunicativi previdenziali (art. 28 comma 4 comma 1) e va versato il dovuto entro il 16 del mese successivo.

Per il lavoratori sportivi oltre 15.000 euro va emesso un cedolino paga con tutti gli obblighi previsti dal 2019 per la tenuta del L.U.L. e ne conseguono tutti gli obblighi fiscali e previdenziali (art. 28 comma 4 comma 2).



Adempimenti a carico delle ASD/SSDRL

Ai fini previdenziali nulla é dovuto sia per coloro che percepiscono compensi fino ad € 5.000,00 che per i Volontari. E' invece prevista una contribuzione previdenziale per i compensi superiori ad € 5.000,00 ed entro un massimale pari ad € 113.519,64 .

Il contributo base é pari al 25% e fino al 2027 la base imponibile su cui calcolare l'aliquota previdenziale é la metà. La parte assistenziale si calcola integralmente sulla parte eccedente € 5.000,00 ma l'importo é molto contenuto: 0,50% malattia + 0,22% maternità + 1,31% disoccupazione.

Il versamento sarà quindi pari al 27,03% del compenso con trattenuta pari ad 1/3 a carico del lavoratore mentre i restanti 2/3 sono a carico della asd/ssdrl.



Esempio di calcolo 1 di 3

Atleta/Tecnico che ha percepito 2.000 euro al 30/06/2023

Sui successivi 3.000 euro non grava nulla né sembrerebbe ci siano adempimenti di sorta, in attesa della pubblicazione in Gazzetta della Repubblica del correttivo bis.

Quindi si procede a bonificare quanto dovuto fino alla soglia dei 5.000 euro con una sola nuova e semplice regola da seguire:

“E’ UN RAPPORTO DI LAVORO QUINDI ANCHE 1 € DEVE ESSERE EFFETTUATO
CON BONIFICO DIRETTO AL PERCETTORE DELLE SOMME”

Vediamo cosa succede se non si sono superati i 5.000 euro al 30 giugno ma i compensi sono maggiori di 3000 euro...



Esempio di calcolo 2 di 3

Atleta/Tecnico che ha percepito 4.000 euro al 30/06/2023

Sui successivi 2.000 euro grava previdenza inps solo sulla parte eccedente 5.000 euro e grazie alla agevolazione fino al 2027 tutto ridotto alla metà di 270 euro = 135 euro

Tale cifra sarà 2/3 a carico della società sportiva = 90 euro ed il resto trattenuto = 45 euro

Va quindi bonificati all'atleta/tecnico 945 euro e con modalità da definirsi va pagata la previdenza prima calcolata probabilmente con F24, non é certo si attende correttivo *ter*?

Vediamo cosa succede se si sono superati i 5.000 euro al 30 giugno ma si sia rimasti sotto i 10.000 euro , esempio nella slide successiva...



Esempio di calcolo 3 di 3

Atleta/Tecnico che ha percepito 10.000 euro al 30/06/2023

Sui successivi 5.000 euro grava previdenza inps ma grazie alla agevolazione fino al 2027 tutto ridotto alla metà quindi ogni 1000 euro il peso scende da 270 euro a 135 euro come spiegato precedentemente e divisa la spesa previdenziale 2/3 a carico della società sportiva ed il resto trattenuto all'atleta/tecnico.

Superati i 15.000 euro nel corso dell'anno, sulla parte eccedente va applicata una ritenuta fiscale e non una trattenuta a titolo d'imposta come prima.

Va prodotto un cedolino paga co.co.co. ma con lo sgravio previdenziale, si auspica che tutto ciò sia fruibile dal RAS senza il ricorso ad un consulente del lavoro.

